

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la presente circolare abbiamo ritenuto opportuno qui di seguito riepilogare tutte le principali novità e dettagliare alcuni nuovi interventi legislativi

NUOVO CALENDARIO

Il decreto fiscale, approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri, **ha prorogato i termini** previsti dall'art. 68 comma 3 del DL 18/2020 per il versamento **delle rate da rottamazione** dei ruoli introdotta con l'art. 3 del DL 119/2018 e **del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti** disciplinato dall'art. 1 comma 184 e ss. della L. 145/2018, prevedendo che tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021 **potranno essere pagate in unica soluzione entro il 30 novembre 2021**.

Si tratta delle rate che, in base all'ultima modifica, apportata dal DL 73/2021, avrebbero dovuto o dovrebbero essere pagate:

- entro il 31 luglio 2021, se scadute il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per quella scaduta il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per quella scaduta il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, per quella scaduta il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quelle scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

La rideterminazione delle rate ha posto fine all'incertezza che si presentava ai contribuenti che, a seguito dell'introduzione della rottamazione dei ruoli fino a 5.000 euro previsto dall'art. 4 commi 4-10 del DL 41/2021, dovevano valutare se esistessero i presupposti per rideterminare le rate escludendo i ruoli che rientravano nell'ambito oggettivo dell'annullamento automatico.

La proroga riguarda tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021

L'incertezza era dovuta al fatto che l'annullamento automatico previsto dall'art. 4 commi 4-10 del DL 41/2021, per i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 per un importo residuo di 5.000 euro, è subordinato al verificarsi del requisito reddituale richiesto, consistente nell'aver conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile sino a 30.000 euro.

Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente un programma che permette di rideterminare le rate dovute omettendo i ruoli che hanno i requisiti oggettivi per essere annullati automaticamente:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a-5-mila-euro/>

Tuttavia, come confermato anche con la circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2021, il programma non considera il requisito reddituale, ragione per la quale, prima della modifica della scadenza delle rate introdotta con il decreto fiscale, i contribuenti che intendessero rideterminare l'importo delle rate da rottamazione o da c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti rimanevano esposti al rischio di errori: ove ad esempio l'Agenzia delle Entrate avesse ritenuto non esistente il requisito reddituale, l'erronea esclusione di ruoli che non rientravano nell'annullamento automatico avrebbe determinato il pagamento di somme inferiori a quelle dovute per la rottamazione, con il conseguente non perfezionarsi della rottamazione e il riemergere del debito a titolo di sanzioni amministrative e interessi di mora.

D'altra parte, i contribuenti che avessero deciso di pagare le rate includendo gli importi dei ruoli rientranti nell'annullamento automatico non avrebbero avuto diritto alla restituzione degli importi pagati in misura eccedente rispetto a quanto dovuto, poiché l'art. 4 comma 5 del DL 41/2021 dispone che "Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento".

Considerato che l'art. 1 comma 3 del DM 14 luglio 2021 ha previsto che l'annullamento automatico si perfezioni il 31 ottobre 2021, con la proroga dei termini delle rate da rottamazione dei ruoli al 30 novembre, i contribuenti potranno pagare dopo il 31 ottobre senza correre il rischio di pagare

somme maggiori rispetto a quelle dovute, le quali non verrebbero rimborsate, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del DL 41/2021, né somme inferiori a quanto dovuto, circostanza che impedirebbe il perfezionarsi della rottamazione.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO